



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE RISORSE
SERVIZIO ESPROPRI E RILIEVI

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 27-03-2014

OGGETTO: *Corte di Appello di Firenze , Sentenza n. 514/2013. Riconoscimento del Debito fuori Bilancio. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/03/2014. Impegno spesa e liquidazione importi spettanti agli eventi diritto.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE

Visto l'Art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la disposizione del Sindaco del Comune di Scandicci 19/12/2013 n. 128 prot. 50932 con la quale è stato conferito al Direttore Generale Dott. Paolo Barbanti l'incarico di direzione del Servizio Risorse, con specifica responsabilità sul Servizio Espropri e Rilievi.

Vista Delibera di Giunta n. 218 del 31/12/2013 , con cui è stata approvata la gestione provvisoria del PEG per il 2014 nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Premesso che:

- I Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio erano proprietari, di una quota di alcune delle aree, situate nel Territorio Comunale di Scandicci, interessate dal P.E.E.P. di Badia a Settimo – San Colombano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 22/12/1993 e per le quali è stata a suo tempo esperita la procedura di esproprio;

- I Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio, al contrario di altri comproprietari delle stesse aree, non accettarono l'indennità di esproprio loro offerta dal Comune di Scandicci; conseguentemente questo Comune ebbe a emettere i Decreti di Esproprio, relativamente alla

loro quota di 16/48 di proprietà indivisa, pari a 8/48 ciascuno, delle aree interessate, in data 5 maggio 2000 il Decreto di Esproprio n. 353, e in data 19 maggio 2000 il Decreto di Esproprio n. 390;

- Con distinti ricorsi dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, notificati a questo Ente in data 12/11/1999 e 06/04/2000, i Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio hanno chiesto la determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione legittima delle suddette aree, nonché che fosse loro liquidata l'ulteriore indennità prevista dalla Legge n. 2359/1865 art. 40, per il minor godimento della residua porzione di fondo rimasta nella loro disponibilità;

- Con Sentenza n. 1079 del 12/08/2002, la Corte d'Appello di Firenze ha quindi determinato l'indennità di esproprio nella misura di € 86.746,14, nonché la corrispondente indennità di occupazione nella misura di € 22.377,69, delle suddette aree per la loro quota complessiva di 16/48 di proprietà indivisa dei Sigg.ri Fallani Emilio e Fallani Enrico, e disposto il deposito di tali somme al netto di quanto già versato, oltre interessi legali, presso la Sezione Territoriale della Cassa Depositi e Prestiti di Firenze, nonché la condanna del Comune convenuto al pagamento delle spese processuali nella misura di 3/4;

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30/09/2003 è stato dato atto che la somma dovuta ai Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio, al 31/12/2003, era di **€ 101.327,26** oltre spese legali, somma riconosciuta come debito fuori Bilancio al 31/12/2003, quale differenza fra le somme da versare (per indennità di esproprio, indennità di occupazione e interessi) e le somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- Il suddetto importo complessivo di **€ 101.327,26** è stato depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, come risulta dalla quietanza n. 318 del 25/11/2003, rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato;

- Il Comune di Scandicci, come pure i Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio, hanno promosso ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione avverso la suddetta Sentenza n. 1079/2002 della Corte d'Appello di Firenze;

- La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, con Sentenza n. 4721 del 11/01/2006 ha cassato la Sentenza impugnata e rinviato il caso alla Corte d'Appello di Firenze;

Preso atto della successiva Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione II Civile, n. 514 del 27/02/2013, depositata presso la Cancelleria in data 03/04/2013 ed afferente le aree espropriate di cui trattasi e con la quale si determinano le somme complessivamente dovute per l'espropriazione da parte del Comune di Scandicci a Fallani Enrico e Fallani Emilio, oltre interessi legali dal decreto di esproprio, si ompensano interamente le spese di lite dei tre gradi di giudizio e si condannano i signori Fallani Enrico e Fallani Emilio a restituire al Comune di Scandicci la somma, oltre interessi legali, dal 25/11/2003 al saldo, ricevuta a titolo di spese di lite del primo giudizi, e infine si pongono le spese di C.T.U. a carico per metà del Comune e per metà dei Fallani;

Dato atto che:

- A seguito dei contatti intercorsi fra il Comune di Scandicci e i Sigg.ri Fallani, tramite i rispettivi Legali, si è addivenuti a stabilire l'ammontare della somma effettivamente ancora dovuta da parte del Comune ai Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/03/2014 è stato fra l'altro approvato:

- 1) Di dare esecuzione alla Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione II Civile, n. 514 del 27/02/2013.
- 2) Di prendere atto che la somma complessiva dovuta ai ricorrenti Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio a seguito della suddetta Sentenza n. 514 del 27/02/2013, determinata con le modalità in premessa illustrate, è di complessivi **€ 17.895,10** risultante nel dettaglio così come segue:
 - **€ 17.849,98** a titolo risarcimento ex art. 40 legge 2359/1865;
 - **€ 6.194,44** per interessi legali su € 17.849,98, decorrenti dal 12/05/2000 (data pattuita) al 31/01/2014 (data pattuita);
 - **€ 8.350,49** pari alla differenza fra quanto dovuto in esecuzione della decisione della Corte di Appello di Firenze, Sentenza n. 514/2013, e concordato fra le parti (€ 146.188,12) e quanto già depositato e liquidato ai sigg.ri Fallani (€ 137.837,63);
 - **€ 53,42** per interessi legali su € 8.350,49, decorrenti dal 11/10/2013 (data di liquidazione ai sigg.ri Fallani delle somme già depositate) al 31/01/2014 (data pattuita);
 - **€ 4.171,00** per imposta di registro (50%);per un importo totale di **€ 36.619,33** a favore dei Sigg.ri Fallani a cui devono essere detratte le somme che i Sigg.ri Fallani devono restituire a questa Amministrazione Comunale e cioè:
 - **€ 15.112,04** per spese legali di primo grado;
 - **€ 3.612,19** interessi legali su € 15.112,04 decorrenti dal 25/11/2003 al 31/01/2014 (data pattuita);
- 3) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito complessivo di **€ 17.895,10** nei confronti dei Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio, così come dettagliato al precedente punto 2);
- 4) Di provvedere al pagamento, a favore dei Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio della somma di **€ 17.895,10**, mediante liquidazione diretta così come concordato tra le parti, tramite note inviate via e-mail, reciprocamente, dai rispettivi legali, in data 28/02/2014;
- 5) Di dare atto che, l'importo di **€ 8.403,91** (pari a € 8.350,49 + € 53,42), facente parte della somma complessiva di € 17.895,10, è soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della Legge n. 413/1991, in quanto riguardante specificatamente aree ricadenti nel P.E.E.P. di Badia a Settimo – San Colombano;
- 6) Di dare atto che il finanziamento della somma totale di **€ 17.895,10** è così garantito al Bilancio di questo Ente:
 - quanto a **€ 13.724,10** al Capitolo 481000 “acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale” art. 43 impegno n. 1506 /2011;
 - quanto a **€ 4.171,00** al Capitolo 47010/1 “Onorari e spese di causa” del Bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2013 impegno n. 1830/2013

Preso atto quindi che occorre procedere a liquidare a favore dei Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio la somma di **€ 13.724,10**, di cui **€ 8.403,91** è soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della Legge n. 413/1991, in quanto riguardante specificatamente aree ricadenti nel P.E.E.P. di Badia a Settimo – San Colombano. Precisando opportunamente che l'altro importo di € 4.171,00 dovuto ai Sigg.ri Fallani, a titolo di rimborso spese di

registro(50%), sarà liquidato a cura del competente Ufficio Avvocatura Comunale, con appositi propri atti;

Considerato che il suddetto importo necessario di **€ 13.724,10** trova copertura finanziaria al Capitolo 481000 “acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale” art. 43 impegno n. 1506 /2011, specificando che tale impegno era stato a suo tempo assunto per il pagamento di oneri necessari ad altro caso inerente l’esecuzione di altra diversa Sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 476/2011, e che tale caso è già stato concluso, risultando quindi un’economia di spesa di **€ 18.441,65**

DETERMINA

1. Di prendere atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/03/2014;
2. Di procedere conseguentemente al pagamento a favore dei Sigg.ri Fallani Enrico e Fallani Emilio della somma di **€ 13.724,10, di cui l’importo di € 8.403,91** è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della Legge n. 413/1991, in quanto riguardante specificatamente aree ricadenti nel P.E.E.P. di Badia a Settimo – San Colombano. Precisando opportunamente che l’importo di € 4.171,00, dovuto ai Sigg.ri Fallani , a titolo di rimborso spese di registro(50%) sarà liquidato a cura del competente Ufficio Avvocatura Comunale, con successivi appositi propri atti;
3. Di prendere atto che la somma di **€ 18.441,65** impegnata al capitolo 481000 “acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale” art. 43 impegno n. 1506 /2011, destinata per il pagamento degli importi di altro caso, relativo ad altra Sentenza della Corte d’Appello n. 476/2011 risulta economia di spesa, in quanto tale caso è già concluso e quindi che parte di tale somma può essere re-impegnare per il presente caso;
4. Di impegnare al somma di **€ 13.724,10** al Capitolo 481000 “acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale” art. 43 impegno n. 1506/2011 sub. 96/2014;
5. Di liquidare, per i motivi in premessa esposti, a favore dei soggetti sotto indicati, l’importo di **€ 13.724,10** riferito alla quota di 16/48, così come in appresso:

a favore di:

Fallani Emilio, nato a Firenze il 16/06/1929, Cod.Fisc.: FLLMLE29H16D612P,
residente in Prato, viale Montegrappa n. 125
l’importo complessivo spettante, per la quota di 8/48,
€ 6.862,05 di cui la somma di **€ 4.201,95** è soggetta alla ritenuta del 20% di cui all’art. 11 della Legge n. 413/1991, in quanto riferita ad aree P.E.E.P.

Fallani Enrico, nato a Firenze il 16/05/1931 Cod.Fisc.: FLLNRC31E16D612E ,
residente a Firenze in via Galliano n. 91
l’importo complessivo spettante, per la quota di 8/48,
€ 6.862,05 di cui la somma di **€ 4.201,96** è soggetta alla ritenuta del 20% di cui all’art. 11 della Legge n. 413/1991, in quanto riferita ad aree P.E.E.P.;

6. Di dare atto che il suddetto importo di **€ 13.724,10** trova copertura finanziaria al Capitolo 481000 “acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale” art. 43 impegno n. 1506/2011 sub. 96/2014;
7. Di dare atto che tali importi ai fini della loro liquidazione non rientrano negli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
8. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento di cui al precedente punto 6) ai soggetti interessati, mediante bonifico bancario, i cui riferimenti IBAN non si riportano per motivi di privacy;
9. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’albo pretorio online, per la durata di 15 giorni;
10. Di provvedere alla trasmissione del presente atto presso la Corte dei Conti;
11. Di dare atto che il provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE

Dr. Paolo Barbanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.